



COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA

DELLE ACQUE SOTTERRANEE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 22/12/2025

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee (pozzi).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati nell’ambito del territorio del Comune di Foiano della Chiana.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa statale e regionale al fine di:
 - a) tutelare la risorsa idrica sotterranea da un punto di vista quali-quantitativo;
 - b) tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia della tutela delle acque;
 - c) ottimizzare gli adempimenti a carico dell’ufficio titolare della procedura.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Aspetti generali

1. La realizzazione di un’opera di captazione delle acque sotterranee è subordinata all’analisi idrogeologica dell’area di intervento, anche attraverso la realizzazione o l’utilizzazione di specifiche campagne di indagini, in termini di valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica sotterranea, della geometria, potenzialità e caratteristiche degli acquiferi, della presenza di centri di pericolo, della vulnerabilità degli acquiferi e degli effetti indotti. Tutte le indagini compiute dagli organi competenti in materia ambientale e di tutela e/o gestione della risorsa idrica dovranno necessariamente confluire nel Sistema Informativo geologico comunale, il quale potrà essere utilizzato, in relazione al grado di approfondimento, per l’analisi idrogeologica di cui sopra.
2. La progettazione dell’opera di captazione dovrà pertanto essere compatibile con le informazioni contenute nei Sistemi Informativi Comunali e Regionali, che contengono la mappatura delle caratteristiche della risorsa idrica e dei fattori di inquinamento presenti sul territorio.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, il Comune si riserva, di individuare aree in cui sia vietata e/o specificatamente regolamentata la realizzazione di nuovi pozzi in conseguenza del rinvenimento di specifiche caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica sotterranea locale, anche per periodi di tempo definiti. Tali aree saranno altresì riportate nei Sistemi Informativi di cui al precedente comma 2.
4. Il presente Regolamento prevede che la realizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee di cui all’Art. 1 sia soggetta a preventiva Comunicazione di inizio lavori da depositare presso il Comune di Foiano della Chiana.

Art. 5 – Distanze minime

1. Fermo restando che l'esecuzione dell'opera dovrà rispettare ogni normativa comprensiva quella in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, essa deve essere realizzata rispettando le seguenti distanze minime:
 - a. 30 metri da altre opere di captazione;
 - b. 5 metri da edifici
 - c. 10 metri da strade statali, regionali e provinciali;
 - d. 5 metri da strade comunali e vicinali;
 - e. 10 metri da confini di proprietà;
 - f. 10 metri da pozzi neri a tenuta, fosse biologiche, fognature e condutture di trasporto di sostanze pericolose, punti di scarico di acque reflue;
 - g. 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine di corsi d'acqua riportati nell'estratto catastale;
 - h. 25 m da stalle, concimaie, aree di stabulazione di bestiame e/o animali da cortile;
 - i. 30 m da serbatoi contenenti sostanze pericolose;
 - j. 30 m da condotte disperdenti per sub-irrigazione
 - k. 50 m da pozzi disperdenti;
 - l. 100 m da cimiteri;
 - m. 200 m da discariche.
2. Fino alla data di approvazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell'atto regionale di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di presa di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 200 m dalle opere di presa stesse, fatta salva l'applicazione delle salvaguardie definite dalla vigente normativa

Art. 6 – Caratteristiche costruttive

1. E' vietata la captazione simultanea con la stessa opera da acquiferi non comunicanti fra loro; gli attraversamenti praticati tra più acquiferi dovranno essere adeguatamente sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici.
2. Fermo restando che non è consentito l'emungimento dal livello acquifero superficiale che deve essere adeguatamente isolato dai sottostanti, la captazione da un acquifero multistrato, contenente cioè livelli acquiferi in collegamento tra loro, deve essere rappresentata nei documenti tecnici depositati di cui all'Art. 13; l'emungimento da più livelli può essere ammesso se motivatamente giustificato dai fabbisogni e dalla potenzialità dell'acquifero.
3. I pozzi realizzati per qualsiasi tipo di approvvigionamento devono essere di tipo tubolare e l'emungimento deve avvenire, salvo casi particolari da rappresentare negli elaborati tecnici, mediante pompe di tipo sommerso, adeguatamente posizionate onde evitare problemi di caduta di efficienza delle opere di captazione.
4. Le tubazioni filtranti dovranno essere disposte esclusivamente in corrispondenza dell'acquifero che si intende emungere; nei restanti tratti dovrà essere installato un tubo

di rivestimento cieco.

5. Il dreno dovrà essere posato in opera in maniera uniforme e dovrà avere una pezzatura adeguata alle caratteristiche dell'acquifero. Durante la messa in opera dovrà essere controllato il livello del dreno nell'intercapedine con un testimone in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.
6. Fino ad una profondità di almeno 10 metri dal piano campagna e comunque fino ad isolare completamente la falda superficiale dovrà essere cementata l'intercapedine del perforo-colonna di rivestimento. La cementazione dovrà essere realizzata mediante immissione di boiacca cementizia dal basso verso l'alto.
7. Nel caso vengano intercettati due o più acquiferi, al fine di preservare le condizioni di protezione naturale, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione, nell'intercapedine tra perforo e rivestimento, di tamponi impermeabili in corrispondenza degli acquiclini di separazione. Il materiale sigillante dovrà essere costituito da miscele di cemento-bentonite e/o fanghi argillosi addittivati con polimerti naturali. I prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti di qualità chimico/fisico e batteriologico così come richiesto dal D. Lgs.152/06. La tamponatura dovrà essere realizzata in maniera uniforme, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.
8. La parte superficiale dell'opera di presa deve essere contenuta in apposito pozzetto impermeabilizzato, e sigillato e dotato di lucchetto di sicurezza realizzato in modo che non sia possibile la filtrazione di agenti inquinanti dalla superficie all'opera stessa, nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.
9. Intorno al boccaforo dovrà essere realizzata una piattaforma in calcestruzzo cementizio con raggio pari ad almeno 1 metro e con leggera pendenza verso l'esterno.
10. Il pozzo dovrà essere dotato, sulle tubazioni in uscita, e prima della derivazione, di un contatore per la misurazione dei quantitativi d'acqua prelevati di cui dovrà essere mantenuto il buono stato di funzionamento.
- .
11. I residui di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le operazioni di escavazione, dovranno essere trattati secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia; le aree di cantiere dovranno essere ripulite dai fanghi e/o dai residui depositati nel corso dei lavori e ripristinati allo stato originario.

Art. 7 - Aree di salvaguardia

1. Per ciascuna opera dovranno essere definite specifiche aree di salvaguardia per garantire la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica sotterranea.
In particolare dovranno essere individuate la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto.
2. La zona di tutela assoluta è destinata esclusivamente all'installazione di opere di presa e di infrastrutture di servizio. Essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico-sanitaria dell'acquifero, deve essere provvista di canalizzazione per il convogliamento verso aree esterne all'opera delle acque meteoriche e

deve avere un raggio in ogni caso non inferiore a 5 m con centro nell'opera, fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, in questo caso è individuata in 10 metri.

L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa.

In essa sono vietate attività di qualsiasi genere.

3. Fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, la zona di rispetto è delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, in relazione sia all'utilizzo della risorsa, sia alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti e sia alla situazione locale di vulnerabilità e rischio degli stessi, in essa sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e strutture e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. realizzazione di edifici, opere viarie e ferroviarie, opere e infrastrutture di servizio di cui al precedente Art. 5;
 - b. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - c. accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - d. dispersione di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e. esecuzione di opere di scavo e di reinterro;
 - f. apertura di pozzi;
 - g. gestione di rifiuti;
 - h. stoccaggio di prodotti o di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - i. pascolo e stabulazione di bestiame e/o animali da cortile.
4. Le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) non potranno sovrapporsi ad altre aree di salvaguardia di altri pozzi o sorgenti destinati a qualsiasi uso.
5. Le aree di salvaguardia dovranno risultare esterne alle zone definite quali siti contaminati ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 – Opere di captazione in disuso

1. Le opere di captazione in disuso dovranno essere sigillate con materiali idonei ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e della pubblica incolumità.
2. Preventivamente alla chiusura di pozzi esistenti deve essere data comunicazione al Comune.

Titolo III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9 – Opere di captazione di acque ad uso potabile

1. L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acque potabili.
2. La verifica della potabilità deve essere assicurata a mezzo di analisi periodiche con cadenza almeno annuale a cura e spese del proprietario dell'opera, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito a pozzi ad uso pubblico.

Art. 10 – Zone destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico

1. In caso di realizzazione di opere di captazione in aree destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico, ai fini dell'attivazione del vincolo sovraordinato all'esproprio, il proprietario espropriando dovrà, a propria cura e spese, procedere alla chiusura del pozzo così come previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento. Solo in caso di verifica di compatibilità con la realizzanda opera pubblica l'Amministrazione indennizzerà l'esproprio del pozzo.
2. In caso di modifica a destinazione pubblica o di uso pubblico di aree in cui insistono opere di captazione, il soggetto espropriante, verificata l'incompatibilità con la realizzanda opera pubblica, procederà, a propria cura e spese, alla chiusura del pozzo così come previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 11 – Zone soggette a strumenti urbanistici di attuazione

1. Fatta salva la realizzazione di pozzi ad uso pubblico, nelle aree poste all'interno di zone oggetto di strumenti urbanistici attuativi dovrà essere, per uso privato, realizzata un'unica opera di captazione, che dovrà servire l'intera area, la cui previsione e gestione dovrà essere individuata in area privata o condominiale nella fase di approvazione dello strumento urbanistico attuativo stesso.

Art. 12 - Deroghe

1. In aree non servite da pubblico acquedotto ovvero nelle aree di cui al precedente Art. 11, esclusivamente per le distanze minime di cui all'Art. 5, comma 1, lett. c) e quindi fatto salvo il rispetto delle distanze minime di cui al medesimo Art. 5, comma 1, lett. f) e seguenti ed esclusivamente ai fini potabili, la realizzazione di opere di captazione può derogare alle distanze minime. Tale distanza non potrà in nessun caso essere inferiore a 5 m.
2. Nei casi di cui al precedente comma, nonché in ipotesi di realizzazione di pozzi non potabili, la distanza dai confini di proprietà può essere inferiore a quella di cui all'Art. 5, comma 1, lett. e), purché i proprietari dei fondi confinanti sottoscrivano l'apposita sezione del modello di Comunicazione di inizio lavori di cui all'Art. 13, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità. Tale distanza non potrà in nessun caso essere inferiore a 5 m.
3. Per le distanze minime disposte al precedente Art. 5, comma 1, lett. h), le opere di captazione possono essere realizzate in deroga fino alla distanza minima di 10 metri, unicamente nel caso che si tratti di bestiame e/o animali da cortile detenuti a fini esclusivamente familiari.
4. Nelle aree di cui all'Art. 11 potranno essere realizzati pozzi in numero superiore a uno, solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche seguito della dotazione di sistemi di accumulo delle acque prelevate dal pozzo realizzato, sia dimostrato, con criteri tecnico - scientifici, che il quantitativo di acqua emunto non soddisfa il fabbisogno dell'intera area.

Titolo IV – PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 13 - Presentazione delle comunicazioni di inizio lavori

1. Le Comunicazioni di inizio lavori devono essere presentate per il deposito esclusivamente utilizzando il modello allegato, che deve essere compilato in ogni sua parte. Il richiedente/i dovrà inoltre allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
2. Sono parte integrante della Comunicazione di inizio lavori la Relazione geologica, il Progetto dell'opera comprensivo della Relazione tecnico-descrittiva del progetto dell'opera e delle modalità di realizzazione dei lavori e la Relazione tecnica generale redatte da tecnico abilitato.
3. Per lo svolgimento dell'iter amministrativo è dovuto dal richiedente al Comune il contributo di istruttoria.
4. Limitatamente ai pozzi ad uso domestico potabile, in aree non servite dal pubblico acquedotto, potrà essere adottata una procedura d'urgenza. In tali casi i lavori di perforazione, conformi ai contenuti del presente Regolamento, potranno iniziare contestualmente alla presentazione della Comunicazione di inizio lavori.
5. Le istanze di cui al comma precedente sono assoggettate a controllo obbligatorio da parte dell'Ufficio competente, non rientrando pertanto tra quelle oggetto di sorteggio ai sensi dell'Art. 18 comma 1.

Art. 14 – Procedimento amministrativo per le comunicazioni di inizio lavori

1. La Comunicazione di inizio lavori deve essere trasmessa tramite procedura informatizzata al portale telematico, con le modalità tecnico operative definite dal Comune di Foiano della Chiana per l'accesso ai servizi on-line. Con le medesime modalità dovrà essere aggiornato il Sistema Informativo comunale
2. La Comunicazione di inizio lavori deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio lavori.

Art. 15 - Raccordo con altri procedimenti

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L. 464/84, nei casi in cui la realizzazione dell'opera sia subordinata all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati, da parte di soggetti pubblici e/o privati, la Comunicazione di inizio lavori deve essere depositata successivamente all'ottenimento degli stessi.
2. Non sarà ritenuto valido il deposito delle comunicazioni risultate non complete rispetto all'elenco dei documenti allegato al modello di Comunicazione di inizio lavori di cui all'Art. 13.

Art. 16 – Comunicazione di fine lavori

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L. 464/84, entro 30 giorni dalla data di fine dei lavori diretti a realizzare l'opera di captazione e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della Comunicazione di inizio lavori, il Direttore dei Lavori dell'opera deve comunicare a Ufficio Manutenzione, Regione Toscana la fine dei lavori e attestare la

conformità dell'opera al progetto depositato utilizzando specifico modello (Comunicazione di fine lavori), ovvero nel caso di varianti apportate in corso d'opera, deve depositare il rilievo delle opere così come sono state realizzate. Il Direttore dei Lavori è tenuto altresì a depositare la Relazione tecnica finale. La documentazione dovrà contenere anche quanto previsto all'Art. 6 comma 10.

2. Nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano una ulteriore copia della Comunicazione di fine lavori e della Relazione tecnica finale deve essere depositata, sempre entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL.
3. Nel caso in cui le analisi chimico-batteriologiche relative ad acque provenienti da pozzi destinati ad uso potabile presentino concentrazioni di inquinanti superiori al limite previsto per legge, ai fini dell'utilizzo potabile delle acque, si dovrà procedere all'immediata installazione di opportuni sistemi di trattamento. Entro 3 mesi dalla data di fine lavori dovranno essere presentate, con le modalità di cui ai precedenti commi, ulteriori risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata dal pozzo che ne garantiscano la potabilità. Resta fermo il divieto dell'uso potabile dell'acqua emunta, nelle more dell'adeguamento suddetto.
4. Le modalità di deposito al Comune della Comunicazione di fine lavori sono le medesime del deposito della Comunicazione di inizio lavori di cui all'Art.14 comma 1.

Art. 17 – Approfondimento e ripulitura pozzi esistenti

1. Nel caso si intenda procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate ai sensi del D. Lgs. 275/93 e smi, deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni di cui all'Art. 13, inserendo nella documentazione a corredo della Comunicazione di inizio lavori anche copia dell'autorizzazione, della precedente Comunicazione di inizio lavori e/o denuncia del pozzo.
2. Per la ripulitura di pozzi esistenti, regolarmente autorizzati o denunciati ai sensi del D. Lgs. 275/93 e smi, fermo restando che deve essere mantenuta la profondità originaria dell'opera, deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni di cui all'Art.13, inserendo nella documentazione a corredo della Comunicazione di inizio lavori anche copia dell'autorizzazione, della precedente Comunicazione di inizio lavori e/o denuncia del pozzo.

Titolo V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18 – Attività di controllo

1. Fermo restando che i competenti uffici del Comune possono disporre e/o effettuare accertamenti sui pozzi in fase di costruzione o esistenti in qualunque circostanza, l'attività di controllo ordinaria è effettuata a campione con percentuale, sul numero di comunicazioni mensili.

2. Le istanze di cui all'Art. 13 comma 4 sono assoggettate a controllo obbligatorio da parte dell'Ufficio competente, non rientrando pertanto tra quelle oggetto di sorteggio ai sensi del comma 1.
3. Gli accertamenti hanno come oggetto la verifica del rispetto dei disposti del presente Regolamento, delle norme in materia ambientale e igienico - sanitaria. Tale attività potrà essere svolta da personale interno all'ente e/o tramite l'ausilio di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 19 – Responsabilità

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia.
2. Il Direttore dei Lavori, al quale compete comunque la verifica della adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde, unitamente alla Ditta esecutrice, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativamente alle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali e quella inherente alla qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli stessi.
3. Il proprietario del fondo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo Art. 20, se non dimostra che il fondo è stato utilizzato contro la sua volontà, così come previsto dalla L. 689/81.
4. Il richiedente, il progettista, il Direttore dei lavori e la Ditta esecutrice rispondono comunque delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 20 – Sanzioni amministrative e misure di ripristino della legalità

1. Qualora l'opera realizzata non rispetti le distanze minime di cui all'Art. 5, sarà applicata la sanzione di cui al successivo comma 7 e ne verrà disposta la chiusura e il ripristino dello stato dei luoghi attraverso apposito atto ordinativo.
2. In caso di esecuzione di un'opera di captazione in assenza del deposito della Comunicazione di inizio lavori di cui al precedente Art. 13, sarà applicata la sanzione di cui al successivo comma 7 e, nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime di cui all'Art. 5, ne verrà disposta la chiusura e il ripristino dello stato dei luoghi attraverso apposito atto ordinativo.
3. Esclusivamente per le opere di captazione conformi alle disposizioni vigenti, incluse quelle del presente Regolamento, ancorché realizzate in assenza del deposito della Comunicazione di inizio lavori, è possibile procedere alla regolarizzazione delle stesse a seguito del pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo comma 8 del presente articolo e della presentazione della Comunicazione di fine lavori di cui all'Art. 16, completa della Relazione tecnica finale, fermo restando che potranno essere disposte specifiche Ordinanze per la realizzazione di interventi correttivi e/o integrativi anche finalizzati alla tutela della risorsa idrica sotterranea.

4. In ogni caso qualora un'opera di captazione costituisca potenziale pericolo di inquinamento delle falde sotterranee ne verrà disposta la chiusura attraverso apposita Ordinanza.
5. Restano salvi i poteri di Ordinanza Sindacale a tutela della salute pubblica o della pubblica incolumità secondo l'Art. 54 del D.Lgs. 267/00 al fine di eliminare o prevenire pericoli o situazioni dannose.
6. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento in corso di esecuzione dei lavori, sarà disposta la sospensione dei lavori unitamente all'erogazione delle relative sanzioni e/o all'emanazione di apposito atto ordinativo di ripristino dello stato dei luoghi.
7. Le violazioni degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, ferme restando eventuali responsabilità penali.
8. Alla scadenza dei termini disposti dall'Art. 16 del presente Regolamento, qualora non sia stata trasmessa la Comunicazione di fine lavori, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00. Il contravventore è tenuto alla presentazione dell'attestazione di pagamento della sanzione unitamente alla predetta Comunicazione entro 90 giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di inadempienza si provvederà all'emanazione di apposito atto ordinativo ai fini della chiusura del pozzo e al ripristino dello stato dei luoghi.
9. Qualora i lavori siano condotti in difformità dal progetto, ma risultino conformi al presente Regolamento e tale difformità o variante in corso d'opera, non sia contenuta nella Comunicazione di fine lavori, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00. Il contravventore è tenuto alla presentazione dell'attestazione di pagamento della sanzione unitamente alla predetta Comunicazione entro 90 giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di inadempienza si provvederà all'emanazione di apposito atto ordinativo ai fini della chiusura del pozzo e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Norme finali

1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della normativa in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle Comunicazioni di inizio lavori già presentate al Comune di Foiano della Chiana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.